

VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

ETC. ETC. ETC.

Il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici è autorizzato a presentare al Parlamento nazionale l'attuale progetto di legge per l'ordinamento del servizio tecnico dei porti spiagge e fari, ed è ad un tempo incaricato di sostenere la discussione.

Corinto addì 11. giugno 1874

Vittorio Emanuele

Salerno

Progetto di legge presentato dal Ministro
dei Lavori Pubblici nella tornata del 17.
Giugno 1892.

~~Progetto di legge presentato dal Ministro
dei Lavori Pubblici nella tornata del 17.
Giugno 1892.~~
Progetto di legge per l'organizzazione del
personale tecnico addetto al
servizio dei Lavori Marittimi

Ordinamento del servizio tecnico dei porti
di spiagge e fari.

Con la legge del 24 Giugno 1892
che ha determinato le norme con cui dove
proceder l'Amministrazione dei lavori in
eseguirsi nei Porti e Spiagge dello Stato,
venne all'art. 21 autorizzato il Ministero
dei Lavori Pubblici a valersi del Personale
Militare attualmente addetto a tale servizio,
finché con altra approvata legge non fosse
stato nominato il Corpo del Genio Civile.

Di questa autorizzazione aveva profittato
il Ministero dei Lavori Pubblici fin verso il
fine dell'anno 1892 quando egli presentò
il Bilancio dell'anno successivo, alla quale
epoca non solo non era potuto far capo alle
ordinanze del Corpo Reale del Genio
Civile, ma parecchie circostanze costringevano
a procrastinarle, fra le quali essendissima
era l'incertezza in cui era avvolto il sistema
d'Amministrazione Provinciale cui il servizio
dei pubblici lavori è così intimamente
legato, che veder var finire a questo senso
che quello sia ben definito, metterebbe in
evidente pericolo di dover nuovamente
sopportare e riformare quanto troppo

preocemente fosse stato stabilito in proprio
Dorciò fin d'allora il Ministero
Corrette limitarsi a presentare la domanda
di un speciale assegno di L. 51.600.00
nel Bilancio 1853. onde provvedere per
intanto alle paghe di un personale di
Ingegneri e Subalterni tecnici civili da
aggiungere al corpo Reale del Genio dei Porti
e Strade per addivere a quelle funzioni
che erano state fin allora assegnate agli
Ufficiali e Subalterni Militari.

Ma non avendo acciso questa Cam-
era alla fattale proposizione, ed avendo richiesto
che fosse all' uopo presentata una legge speciale,
il Ministero si trovò nella necessità di dover
continuare a profittare della facoltà che gli
era concessa, come sovra occoraj, dall' art. 21
della Legge 24. Giugno 1852.

Se non che da questo modo di
provvedere ne risultano molti e gravissimi
inconvenienti. E in primo luogo il
personale Militare addetto al servizio dei
Porti e spiagge è diventato insufficiente
dappoichè sopprime le Casse Generali degli
Ancoraggi e Speciali dei Porti e riorienta
l'Amministrazione dei Lavori Marittimi
a tenore delle disposizioni della citata legge
del 1852, un nuovo più efficace impulso
fu dato a questo competente ramo di servizio
Marino, al quale si applicano queste somme

molto più rilevanti che in passato, sia per
gli assegni maggiori portati sui Bilanci
dello Stato, sia per gli sforzi concorsi dalle
Province e dai Municipi ed Litorali a
migliorare la fruizione dei loro Porti, di cui
la scarsità ed insufficienza rispetto allo sviluppo
delle nostre coste, ed alla crescente
attività del commercio e della navigazione,
segno palpabile.

In secondo luogo il personale tecnico
adatto al servizio dei Porti conviene riprendere
dal Ministero della guerra, come l'istituzione
di un Corpo Militare nautico, ed a questo
Ministero stesso ricorrendo per i vari
incarichi relativi ad affari che interessano
propriamente ed esclusivamente la Marina
Militare, nei sorgenti conciliazioni,
inevitabili di corrispondenze, e lettere
importanti, che contrariano non di rado il buon
esito degli affari.

Finalmente l'Amministrazione della
guerra sopporta a carico suo l'aggravio di un
personale, da cui non trae alcuno ed un limitato
servizio, e non può ridimensionare il Corpo del Genio
Militare, secondo che si conviene al più
rispetto servizio al quale si discorrono le
incorribili, e solenni, e i lavori Marittimi.

Questi inconvenienti che occorrono più
sotto qualunque accezione, furono fatti in
questa Camera al Ministero di Lavori Pubblici

20/3

sollecitandolo a porre riparo, si vanno facendo
ognor più gravi a misura che per
soddisfare ai prestanti bisogni del commercio
e della navigazione, il sistema dei Porti,
degli Anclaggi, e dei porti in ampiezze
sulle coste di Corsica, non meno che su
quella dell'isola di Sardegna, nella quale sono
cristallati gravissimi miglioramenti, che per
la posizione marittima di quell'isola
singolarmente vantaggiosa, possono avere
la più propizia influenza sulla prosperità
delle nostre operazioni commerciali nel
Mediterraneo e del Levante.

È perché le ragioni che impedivano
fin qui che si fosse opera il riordinamento
generale del corpo del Genio (che persistono
tuttavia), il Ministero dei Lavori Pubblici
che per la fatta esperienza riconosce il danno
cui può andare incontro la legge pubblica
nell'attuale condizione del servizio nei Porti
e Spiagge, e la troppo gravi responsabilità
a cui lo esporrebbe un tale servizio, se
continuasse a mancargli un personale
sufficiente a disimpegnarlo, non può
più oltre dimandare a presentarsi, o
Signori, quella Special Legge che era richiesta
da voi, ~~subordinata~~ quando non ne esiste
all'approvazione dell'apoteosi chiestori
per l'anno 1853.

Con questa legge si compiono

intanto al principio sancito da quella del
26 giugno 1852. non ha tralasciato il
Ministero di farsi carico della consegna in
cui trovava la Finanza dello Stato che obbliga
a quella più stretta economia che non venga
però la possibilità di una ben ordinata direzione
e di una sicura sopravveglianza nell'esecuzione
dei lavori Marittimi, ~~per~~ ^{mezzo} le quali l'erario
nazionale, non meno che quello delle provincie
sarebbero esposti a danni ed a perdite senza
paragone più gravi di quel maggior risparmio
che si velle fare sul necessario personale
fornire. La somma che seguiva questa
norma d'economia il Ministero richiese
e rivolta dalle L. 51600.00 State Comandate
qualora come sopra dicemmo si presentava il
Bilancio del 1853, a L. 42880.-
annue; e quindi per l'anno primo del
1854 a L. 21,440.- Rivolta ai quali
rispetto limite, ^{la spesa} si può anzi affermare che
nessuno o poco aggravio ne verrà all'erario
nazionale, poiché essa sarà serena
integralmente almeno nella parte prin-
cipalempia compensata dall'economia che
ne scriverà nell'ordinamento del Corpo
del Genio Militare sottratto dal servizio
dei Porti e Spiagge, al quale sono attualmente
applicati = 1100 maggiore = 1000 Capitani =
Cinque tuogel'entati = 1000 Assistenti
Stabili Militari = 1000 civile, con graga
fissa a carico per ogni del Bilancio delle

Guerra oltre alla direzione già
fatta nei commissariati delle fortificazioni
sollevati dalla contabilità relativa ai lavori
marittimi, che è venuta essa pure ad
aggravare il servizio degli ufficiali tecnici.

Il Servizio nei Porti e Spiagge sarà
appunto negli uffici ordinari del corpo Civile
in tutte le provincie littorali, ma non
sarà dato malgrado ciò servizio di personale
che in quelle in cui si sono più importanti
guerre, e premiarmente bisogno di lavoro, ed anche
per la maggior parte di queste il detto servizio
si continuerà alla destinazione di qualche
Subalterno Tecnico.

Ma il Ministero ha dovuto
convincersi dell' assoluta necessità di
instaurare in Genova un Ufficio
apposito, tanto per servizio gravissimo
ed importantissimo del Porto, come per
la sorveglianza generale di tutti i lavori
marittimi dello Stato. In conseguenza
s' è spedito incaricato di questi lavori,
che farà parte del corpo ordinario
del corpo Civile e del gruppo Remanente,
sarà tuttavia la sua residenza in
Genova e potrà ed è la, col personale
facile al suo ufficio, attendere con più
sicurezza e più prontezza all' alta
sorveglianza di tutti i lavori Marittimi
che si eseguono sulle coste d' Italia
e nell' Isola di Sardegna. Per poco

cognizione che si abbia di questo servizio e
 delle ingiunte circostanze che si sono soprar-
 ruggono (o aggravano le difficoltà), e a
 conciliare sollecitudine nei provvedimenti,
 si riconosca di leggieri non potersi sperare
 di ottenerne un buon risultato senza
 il concorso di quest'ufficio centrale di Genova.
 E questo bisogno si farà ancor più
 palese quando si ponga mente al
 sistema con cui in breve sarà essere
 attuata l'escamazione generale dei porti
 dello Stato, a Tenore della Legge 3. d'Aprile
 1873; secondo il quale sistema concorrentemente
 in Genova le macchine e gli altri di ogni
 altro materiale occorrente, e a Genova
 dovessero essere rinviiati nei vari porti in cui
 occorrono impiegando, non sarebbe a sperarsi
 che questo servizio ^{preveduto} procedesse (colla regolarità
 e colla sollecitudine che l'alta sua importanza
 richiede, se a Genova stessa non si fosse
 un punto di cui partano le disposizioni
 e gli ordini che all'oggetto sono indispensabili.
 Anzi per la necessità di questo
 ufficio centrale, non sarà inutile
 riconoscere anche la convenienza e l'opportu-
 nità di valersi dell'ufficio incaricato per
 l'innanziata direzione dei lavori della Provincia
 e specialmente del Porto di Genova, che può
 immediatamente i lavori di questa specie
 i più importanti dello Stato.

3
27

Il Ministero nel proporre
l'ordinamento del personale Ferruccio nei Porti
e Spiagge si è come si veda limitato al
puro bisogno attuale. Egli presuppone
che quando i Porti delle nostre coste sieno
cresciuti di numero e di importanza,
la manutenzione loro sia più accurata
e più dispendiosa, l'illuminazione delle fosse
più intensa e più estesa, molte
spiagge meglio riparate e agevolate agli
approcci, quando in somma sia rinviato
agli effetti di quella lunga traversata in
cui giacquero i lavori Marittimi per
lungli anni, il personale d'obbedienza risulti
insufficiente. Ma siccome questo
personale farà pure sempre parte del Corpo del Ferreo
Civile, così conviene per desso tenerci nei limiti del
suo detto bisogno, salvo a riconoscere che in qualche si-
tua ^{di} ~~convenga~~ ^{convenga} aumentarlo quando ridiventa l'Uomo
- ^{di} Provinciale, si veggia positivamente quale
sia l'estensione delle incombenze del ferro del Ferreo
Civile relativamente a tutti gli altri lavori che sono
di più istituito.

Toccai che il Ministero fece teste sugli immen-
santi che servono ad prolungare ulteriormente la
condizione attuale del Servizio nei Porti e Spiagge
obbligò il Ministero a pregarmi e Signori che
io giaccia dichiarare questa Legge di urgenza
onde poterla discutere davanti l'attuale Sessione
del Parlamento.

Progetto di Legge

Art. 1.

Il servizio tecnico relativo ai lavori dei porti, spiagge e fari verrà secondo le norme fissate dalla legge 21 giugno 1892. disimpegnato

Per la provincia di Genova da un ufficio centrale appositamente istituito in Genova, il cui personale farà parte integrante del corpo reale del Genio civile,

Nelle altre provincie del litorale dagli uffici provinciali del Genio civile.

2.

l'ufficio centrale sarà composto di:
Un Direttore
Un Maggiore Capo
Due Maggiore
Due Capitani Maggiore
Quattro Sottotenenti

Quest' ufficio oltre all'amministrazione immediata del servizio dei porti spiagge e fari della provincia, avrà la superior direzione ed ispezione di simile servizio nelle altre provincie del litorale a termini di apposito regolamento da approvarsi per Decreto reale

3

3.

L'Ispettore dei lavori marittimi
è membro del Congresso permanente
d'acqua e strade.

Interviene ed ha voce deliberativa
nei Consigli amministrativo di marina
e permanente consultivo di marina
tutte le volte che si espi trattano materie
che riguardano i porti, spiagge e fari.

4.

Il personale degli uffici provin-
ciali del Genio civile di Nizza, San
Remo, Oneglia, Savona, Chiavari,
Spezia, La Spezia, Genoa e Sestri
è aumentato nei limiti seguenti

- Ore Ingegneri
- Ore Alti Ingegneri
- Dieci aiutanti.

5.

Per gli altri uffici del litorale
a cui non è applicato maggior
personale coll' articolo precedente,
in caso che vi si deggiano attivare
lavori marittimi d'importanza, si
provvederà con delegazioni straordi-
narie di personale del Corpo del
Genio civile

6.

Il personale tecnico di cui, a
tenore dell' articolo 11. vengono

aumentati gli uffici provinciali godrà
degli stipendii e vantaggi che spettano
al grado che gli è conferito nel corpo
del Genio civile di cui fa parte, ~~con~~
giusta l'unito quadro.

11.

Al personale addetto all'ispettorato
il quale è esclusivamente impiegato
al disinquinamento dei lavori dei porti, e
spingee e fari, oltre agli stipendii
e vantaggi che gli competono in
ragione del grado che prende nel
Corpo del Genio civile, sono inoltre
assegnati i seguenti emolumenti fissi:

All'ispettore per il pec. d'ufficio L. 1600.
ivi compresi L. 600. per la spesa
di un infermiere.

Ai tre magazzinieri L. 360. caduno

articolato di alloggio — L. 1080. „

Totale lire 2680.

12.

Per il pagamento degli stipendii ed
aspetti stabiliti dai precedenti due
articoli durante il volgente anno
1874 è accordato un credito suppli-
mentario di lire 2680. un mila quat-
trocento e quaranta in aggiunta alla
categoria quarta " Genio civile "
(Personale) " del bilancio dei

Quadro

dimostrativo del personale tecnico occorrente per servizio dei porti,
spiaggie e fari
con indicazione della spesa relativa.

Designazione dei gradi e delle classi	Numero per grado e per classe	Stipendio per grado e per classe	Totale	Note
Ispettori di 2. classe	1.	4,000 "	4,000 "	
Ingegneri capi di 2. classe	1.	3,000 "	3,000 "	
Ingegneri di 1. classe	3.	2,400 "	7,200 "	
Ingegneri di 2. "	2.	2,000 "	4,000 "	
Allievi Ingegneri	5.	1,000 "	5,000 "	
Ajutanti anziani	3.	1,600 "	4,800 "	
Ajutanti di prima classe	4.	1,300 "	5,200 "	
Ajutanti di seconda classe	7.	1,000 "	7,000 "	
Totale del personale numerico spesa relativa	26.	. . . L	40,200 "	
Indennità all'ispettore per le spese di ufficio e per la paga di un sovrintendente all'ufficio . . . L			1,600 "	
Altopaga ai tre ingegneri a destinazione all'ufficio dell'ispettore in ragione di lire 360. caduno "			1,080 "	
Totale lire della spesa L			42,880 "	

Pellati

SESSIONE 1853-54

N.° 405-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

CORSI, PIACENZA, QUAGLIA, BEZZI, D'ALBERTI,
MONTICELLI, TORELLI

*sul progetto di legge presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
nella tornata del 17 giugno 1854.*

Ordinamento del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari.

TORNATA DEL 26 GIUGNO 1854.

SIGNORI,

Nella tornata del 17 corrente giugno il sig. Ministro dei Lavori Pubblici vi presentava un progetto di legge relativo all'ordinamento del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari. È desso una conseguenza della legge 24 giugno 1852 che fissa le norme, colle quali deve procedere l'Amministrazione de' lavori da eseguirsi appunto ne' porti e spiagge dello Stato, e che sottopone questo ramo del pubblico servizio al Ministero de' Lavori Pubblici dipendente in prima dal Ministero di Guerra. Unanimi furono i vostri Uffici nell'approvare la legge in massima, pressochè tutti raccomandarono però al loro Commissario di ben accertarsi che il personale fissato nella pianta sia realmente richiesto dal bisogno e non eccedente, onde non incorrere nel doppio danno di aumentare il personale oltre lo stretto necessario e di aggravare il bilancio dello Stato.

(105-A)

La vostra Commissione non mancò di prendere in seria considerazione le raccomandazioni degli Uffici, ed a suo nome ho l'onore di esporvi le sue deliberazioni e svolgervi i motivi sui quali vennero basate.

Credo anzitutto dover premettere un parallelo di confronto fra il personale tecnico attualmente impiegato pel servizio dei porti, spiagge e fari e quello che ci viene richiesto colla nuova legge. Presentemente questo personale consta di nove ufficiali con una paga complessiva di L. 19,720, di nove assistenti militari, di otto assistenti civili e tre inservienti d'ufficio pagati sul bilancio della guerra, e di un assistente pagato sul bilancio dei lavori pubblici, il tutto per la complessiva somma di L. 19,592 75, che unita a quella dei nove ufficiali suddetti forma il totale di L. 59,112 75 che quanto alla spesa è la base di confronto. Colla nuova pianta vengono sostituiti agli ufficiali che rappresentano il corpo scientifico tecnico, 12 ingegneri (compresi 5 ingegneri allievi) che importano una spesa di L. 25,200, ed agli assistenti vengono sostituiti 14 aiutanti di diverse classi che importano una spesa di L. 17,000. Sommate a queste spese L. 2,680 per un inserviente e per spese d'ufficio si ha un complessivo totale di L. 42,880. Abbiamo quindi come parallelo 9 ufficiali con 21 subalterni ed una complessiva spesa di L. 59,112 75 da un lato e 12 ingegneri e 14 subalterni dall'altro con la complessiva spesa di L. 42,880. La differenza come lo dimostra la cifra non è guari forte nè per rispetto al numero degli impiegati nè per l'aggravio imposto all'Erario; in appresso vi dimostrerò poi come debba intendersi lo sgravio che dovrebbe aver luogo sul bilancio della Guerra per il passaggio degli impiegati de' porti e spiagge dalla dipendenza del Ministro di Guerra a quello dei Lavori Pubblici.

La questione più importante è quella di sapere se la nuova pianta proposta sia reclamata dal bisogno, quindi nè eccedente nè al disotto del necessario potendo essere viziosa per entrambi questi motivi. Per rispondere a questo quesito è d'uopo gettare uno sguardo sopra il campo d'operazione sul quale è chiamato ad operare questo corpo tecnico e premettere una breve idea del bisogno, dell'attività ed operosità reclamata diremo dai tempi presenti. Senza voler menomamente recriminare sul passato e rendendo anzi piena

giustizia per il modo col quale furono condotte a termine alcune opere parziali nei porti dello Stato, sotto il passato regime, egli è un fatto che preso questo ramo nel suo complesso e la condizione dei porti in ispecie, non solo non si ebbe a cuore di promuovere questo genere di lavori, ma lo stato del maggior numero dei porti prova che non si ebbe che una ben scarsa cura, ma sì tosto ogni comune potè alzar la voce, e lo spirito di attività si destò con uno slancio sconosciuto per lo addietro si videro i municipi del litorale gareggiare per migliorare le condizioni dei loro porti.

Furono precisamente i reclami quasi unanimi che determinarono il Ministero de' Lavori Pubblici a presentarvi sino dal 1852 la legge sui porti e spiagge che porta la data del 24 giugno detto anno e colla quale vennero tracciate le norme a seguirsi per questi lavori e vennero divisi i porti in categorie secondo la loro importanza, in base alla quale poi le spese dovevano essere o interamente a carico dello Stato come nei porti di rilascio, od interamente a carico dei comuni ove non si ravvisava nessun interesse pubblico, o finalmente a carico comune dello Stato, dei municipii ed anche delle provincie secondo le norme e quote che furono poi determinate dalla legge del 1 marzo 1855.

Volgono ora due anni che venne decretata la legge, e già potete scorgere dalle somme che rappresentano la quota parte che secondo detta legge è attribuita all'Erario pubblico, quanta sia la sollecitudine colla quale i diversi Comuni attendono a sì importanti miglioramenti; essa fu di L. 45/m. nel 1853, di L. 50/m. nel 1854, ed è di L. 100/m. pel futuro 1855. Comprende poi questa cifra il sussidio dello Stato ai Porti di 2.^a categoria che è limitato al 4.^o, talchè alle L. 195/m. complessive corrispondono L. 579/m. che vennero o saranno pagate dai Comuni e Provincie interessate. Non è certo senza compiacenza che si può osservare questo slancio nei Comuni del litorale nel voler migliorata la sorte dei loro porti; la legge vi ha contribuito, *ma non è men vero che questo ha generato un lavoro più intenso che per lo passato. Passando poi dai lavori dei Porti a quello dei Fari, fu desso pure di molto aumentato; e, valga il vero, prima del 1848 non esisteva nello Stato che un sol faro di prima classe, ossia di quelli che sono a carico dello Stato; il bisogno della navigazione ognor crescente vi con-

(105-A) sigliò a decretarne tre altri con apposita legge, l'uno cioè al Capo Mele nella Riviera di Ponente, e due nell'Isola di Sardegna, l'uno sull'Isola Asinara, l'altro su quella dei Cavoli; oltre di ciò ordinaste altri fari di seconda e terza classe, i più necessari e reclamati dal bisogno, poichè, quale è attuata oggigiorno l'illuminazione delle nostre coste è ben lungi dall'essere al livello di quelle della vicina Francia, e meno poi dell'Inghilterra, e valgane la prova il fatto che per mettere la Sardegna in armonia colla Corsica sotto questo lato occorrerebbero 14 fari secondo un piano già elaborato da una Commissione speciale nominata nel 1852, laddove presentemente non ne esistono che 5 compresi i due nuovi da voi decretati.

Le strettezze finanziarie non permettono per ora l'eseguimento di quel progetto complessivo, ma si sono dovuto citare questi fatti per dimostrare come sia aumentato anche sotto questo lato il lavoro in confronto del passato, e come sia lontano dall'aver raggiunto lo scopo. Infine lo Stato racchiude 14 Porti di prima categoria tutti i lavori dei quali devono essere diretti dal personale tecnico portato dal nuovo piano; 11 Porti di seconda categoria le cui opere devono pure essere dal medesimo rivedute ed approvate, e finalmente si conta un numero grandissimo di Comuni finitimi al mare con rade e seni non peranco trasformati in Porti, ma che collo svolgere della pubblica prosperità potranno qual più qual meno promuovere queste costruzioni che costituiranno i Porti di 3.^a categoria sottoposti essi pure all'approvazione dell'ufficio tecnico, potendo anche secondo la legge venir sussidiato dall'Erario pubblico come è ora il caso del Porto di Diano-marina.

La configurazione poi del nostro litorale, i suoi golfi ed i numerosi suoi seni portano la linea totale delle nostre spiagge all'enorme cifra di mille e cento chilometri. Per pochi che siano i lavori richiesti sopra sì grande estensione, e le stesse distanze reclamano un sacrificio di tempo e quindi la necessità di personale. La vostra Commissione ponderate quindi tutte queste circostanze, non ha creduto che il personale si possa dire soverchio, e benchè il sig. Ministro nel suo rapporto dica esser egli d'avviso: *che quando i Porti delle nostre coste siano cresciuti di numero e d'importanza, la manutenzione loro più accurata ed incessante, l'illuminazione delle coste intensa e*

più estesa; il personale addetto riuscirà insufficiente; tuttavia la Commissione spera che cadendo la scelta del personale sopra persone idonee come giova sperare e superato il periodo del lavoro di costruzione il più intenso, quale sarà probabilmente il decennio incominciato col 1852, nel quale cade anche lo spurgo generale dei Porti ordinato colla legge 5 luglio 1853; quel personale che avrà bastato a dirigere tante opere varrà poi anche a mantenerle regolarmente. Questa è questione che ora non può essere sciolta e per il momento importa l'essere persuasi che il personale quale venne stabilito non è eccedente il bisogno di che è convinta la vostra Commissione.

È d'uopo ora che io vi spieghi il vero stato della questione rapporto alla spesa, ma per questo è forma far un cenno dell'organizzazione di quel corpo, che prima disimpegnava le incombenze dei porti, spiagge e fari.

Nel 1848, allorchè venne organizzato il corpo del Genio Militare, esso constava di 1 generale, 3 colonnelli, 6 maggiori, 30 capitani, 52 luogotenenti e 16 sottotenenti, in tutto quindi di 88 ufficiali (1). Sopra questi 37 facevano parte del reggimento Zappatori, e 51 rimanevano per il Comando Generale, per il servizio e per le diverse Direzioni infine di tutte le costruzioni militari, e per quello dei porti e spiagge. Allorchè cominciò a farsi sentire vivamente il bisogno di dare maggior spinta ai lavori marittimi, si concepì l'idea di separare il servizio dei porti e spiagge dal Ministero della Guerra, e darlo al Genio Civile, assoggettandolo al Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministro della Guerra annuendo a questa massima, riformò i quadri del proprio personale del Genio nel 1852, cioè precisamente nell'epoca nella quale venne anche sancita la legge che ho ripetutamente citata, che riorganizzava il servizio dei porti e spiagge, e lo sottoponeva al Ministero dei Lavori Pubblici. In questa riforma sancita per Real Decreto del 19 marzo 1852, il Ministro della Guerra riduceva i 51 ufficiali portati dalla pianta 1848 per

(1) È questa l'organizzazione portata dal Decreto 7 novembre 1848 per il personale *sul piede di pace*. Il personale invece *sul piede di guerra* portato dal medesimo decreto fa ascendere il complessivo numero degli ufficiali del Genio a 118.

(105-A)

le direzioni ufficiali a soli 38, calcolando appunto che veniva sollevato da tutti i lavori relativi ai porti e spiagge. Nella realtà poi, non essendosi potuto fare contemporaneamente questa nuova organizzazione, nacque, che il personale, che prima apparteneva al Ministero della Guerra, e che accudiva a que' lavori speciali, e composto di ufficiali del Genio, rimasè ascritto al bilancio della Guerra, è pagato su quello, mentre ha per capo il Ministro dei Lavori Pubblici, e le opere da eseguirsi si inscrivono in questo bilancio; nacque inoltre, che avendo fatto il Ministro della Guerra la riduzione numerica ne' suoi uffici, senza che fosse sgravato dal lavoro, questo si accumulò a detrimento del servizio, d'onde le reiterate interpellanze perchè si organizzasse il personale de' porti e spiagge, e le rimostranze fatte da pressochè tutti gli ufficiali del Genio che siedono alla Camera, ad ogni discussione del bilancio, perchè si ponesse termine a questo stato anormale di cose.

Benchè voi possiate rammentare le replicate istanze ch'ebbero luogo in seno della Camera, perchè si provvedesse all'inconveniente accennato, credette la Commissione di doverlo più dettagliatamente verificare, e le risultò infatti, che quei 9 ufficiali che sono ora applicati più specialmente al servizio de' porti e spiagge, disimpegnano anche lavori di spettanza del Ministero della Guerra; che spesso vengono distolti interamente da quelli per essere di nuovo assunti in servizio del Ministero della Guerra, rimanendo interrotti e sospesi i lavori de' porti e spiagge, che il servizio degli altri ufficiali rimasti al disimpegno de' lavori del Genio Militare fu aggravato dopo la sua organizzazione di altri lavori prima appartenenti ad altri uffici, contansi in questi:

1.º Varii locali già addetti alla Lista civile, cioè l'Accademia Militare, il quartiere delle Guardie del Corpo, e quello delle Guardie di Palazzo;

2.º Le torri, batterie, fortini del litorale di Terraferma e di Sardegna;

5.º I locali della marina e della sanità in Sardegna.

Effetto di questa moltiplicazione di lavoro fu un incaglio generale nei lavori sì spettanti ai porti e spiagge, che in quelli del Genio Militare, il cui personale è talmente occupato, che si dovette omettere perfino la scuola teorica di zappa e mina, quan-

tunque sia cosa di somma importanza, e ciò per essersi tolto al reggimento diversi ufficiali per utilizzarli presso le Direzioni. La Commissione ha dovuto, in base a questi fatti, convincersi del fondamento che avevano le reiterate rimostranze fatte alla Camera, e della necessità di provvedervi.

La frase pertanto della relazione ministeriale, la quale reca, che, *nessuno o poco aggravio ne verrà all'Erario nazionale* (dalla presente legge), *perchè la spesa sarà, se non integralmente, almeno nella parte principalissima compensata dall'economia che deriverà nell'ordinamento del corpo del Genio Militare sollevato dal servizio dei porti e spiagge, al quale sono attualmente applicati*; questa frase, dico, vuol essere intesa non nel senso di una nuova futura sottrazione ai 58 ufficiali ora esistenti e facienti parte della Direzione Generale del Genio Militare, ma si riferisce all'ordinamento già operatosi nel 1852.

L'economia non è però meno vera e calcolata la diminuzione degli ufficiali presso la Direzione Generale del Genio, e quella pure operatasi di conformità nei Commissariati delle fortificazioni, sollevati dalla contabilità relativa ai lavori marittimi, si ebbe in realtà nel Bilancio della Guerra su questo ramo speciale una diminuzione che corrisponde a circa $\frac{8}{10}$ della spesa richiesta da questa legge. Ma se anche, tenuto conto di tutte le ragioni menzionate, non si reca colla nuova pianta che un tenue aggravio che si ritiene largamente compensato da un servizio più celere e più in armonia coi bisogni, ciò non dispenserebbe dal cercare di togliere anche solo una piccola differenza, ove si potesse fare senza detrimento del pubblico servizio, e la Commissione reputa che si potrebbe ottenere anche questo con una sistemazione uniforme sì nel Genio militare che civile del sistema di contabilità e controlleria. Esiste ora questo divario che la contabilità nel Genio civile è tenuta dal corpo medesimo, mentre nel Genio militare è tenuta da un altro corpo che è il Commissariato delle fortificazioni, il che si presenta come una anomalia non sapendosi trovar ragione perchè abbia a sussistere una tal differenza. Il Corpo del Commissariato figura ancora nel bilancio 1855 per 105,000 lire. È certo che organizzandosi la contabilità sulle basi del Genio civile non si verrebbe a risparmiare la somma totale, ma tenuto

(105-A)

pur conto sia de' riguardi dovuti alle persone che ora disimpegnano quelle funzioni, che del lavoro che si aumenterebbe negli uffici del Genio militare, è certo che per ora una buona parte e col tempo poi la massima parte di quella somma verrebbe risparmiata e semplificato il servizio. La vostra Commissione ha voluto porvi sotto gli occhi anche mezzo di risparmio, quantunque non si colleghi strettamente colla presente legge, volendo provarvi quanto siasi fatto carico della raccomandazione degli Uffici di ponderare seriamente anche la questione finanziaria della legge.

Per tutti i motivi poi che ho avuto l'onore di esporvi, la vostra Commissione ha ammesso il progetto di legge, e vi propone di volerlo convalidare col vostro voto.

LUIGI TORELLI *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il servizio tecnico relativo ai lavori dei porti, spiagge e fari, verrà secondo le norme fissate dalla legge 24 giugno 1852[†] disimpegnato:

Per la provincia di Genova da un ufficio centrale appositamente istituito in Genova, il cui personale farà parte integrante del Corpo reale del Genio civile, e

Nelle altre provincie del litorale dagli uffici provinciali del Genio civile.

Art. 2.

L'ufficio centrale sarà composto di

Un Ispettore

Un Ingegnere-capo

Due Ingegneri

Due allievi Ingegneri

Quattro aiutanti.

Quest'ufficio oltre all'amministrazione immediata del servizio dei porti, spiagge e fari della provincia, avrà la superior direzione ed ispezione di simile servizio nelle altre provincie del litorale a termini di apposito regolamento da approvarsi per Decreto Reale.

Art. 3.

L'Ispettore dei lavori marittimi è membro del congresso permanente d'acque e strade.

Interviene ed ha voce deliberativa nei Consigli amministrativi di Marina, e permanente consultivo di Marina, tutte le volte che in essi trattansi materie che riguardano i porti, spiagge e fari.

Art. 4.

Il personale degli uffici provinciali del Genio civile di Nizza, San Remo, Oneglia, Savona, Chiavari, Spezia, Cagliari, Tempio e Sassari, è aumentato nei limiti seguenti:

9
~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

+ e l. Maggio 1853.

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

I consigli per la Marina militare e mercantile

~~Identico al qui contro.~~

Tre ingegneri
Tre allievi Ingegneri
Dieci aiutanti.

Art. 5.

Per gli altri uffici del litorale a cui non è applicato maggior personale coll'articolo precedente, in caso che vi si deggiano attivare lavori marittimi d'importanza, si provvederà con delegazioni straordinarie di personale del Corpo del Genio civile.

Art. 6.

Il personale tecnico di cui, a tenore dell'art. 4 vengono aumentati gli uffici provinciali, godrà degli stipendi e vantaggi che spettano al grado che gli è conferito nel Corpo del Genio civile di cui fa parte, giusta l'unito quadro.

Art. 7.

Al personale addetto all'Ispettorato il quale è esclusivamente impiegato al disimpegno dei lavori dei porti, spiagge e fari, oltre agli stipendi e vantaggi che gli competono in ragione del grado che prende nel Corpo del Genio civile, sono inoltre assegnati i seguenti emolumenti fissi:

All'Ispettore per spese d'ufficio . L. 1,000 »
~~ivi comprese L. 600 per la spesa di un~~
~~inserviente.~~ *Ad un inserviente di 600.*

Ai tre Ingegneri L. 560 caduno a titolo
di altapaga » 1,080 »
Totale L. 2,680 »

Art. 8.

Per il pagamento degli stipendi ed assegni stabiliti dai precedenti due articoli durante il ~~volgente~~ anno 1856, è accordato un credito supplementario di lire ~~ventun mila quattrocento e quaranta~~ in aggiunta alla categoria quarta « Genio Civile (Personale) » del bilancio dei Lavori Pubblici.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 6.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 7.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 8.~~

~~Identico al qui contro.~~

I prossimo anno

quarantadue mila ottocento ottanta

Approvato nella seduta del 1. Dicembre 1874.

Pollati